

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 72

presentata dai Consiglieri regionali
MATTA - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 30 gennaio 2025

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo Stato italiano riconosce il valore di pubblico servizio reso dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) attraverso i compiti istituzionali assegnatigli da specifiche leggi. Nel contempo, affida alle regioni l'onere di regolare tale rapporto che oggi non può più essere considerato transitorio, ma effettivo e permanente, tanto da rappresentare per le regioni una spesa continuativa ricorrente per l'attuazione di uno specifico servizio ai cittadini.

La legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), infatti, individua il CNSAS quale unico soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso tecnico e sanitario nel territorio montano nelle zone impervie e in ambiente ipogeo, svolto in collaborazione con le strutture di emergenza e urgenza sanitaria e le centrali di risposta unica del numero unico dell'emergenza europeo 112 (NUE), operando sinergicamente con il personale medico per il quale i tecnici del CNSAS assumono la responsabilità della sicurezza e incolumità. Il CNSAS effettua, a tutti gli effetti di legge e con tutte le responsabilità civili e penali derivate, un pubblico servizio.

Il legislatore nazionale ha voluto, nel tempo, far emergere e riconoscere il ruolo e l'attività del CNSAS attraverso una serie di norme che ne hanno connotato, con sempre maggiore dettaglio, la pubblica funzione e, di conseguenza, il livello di responsabilità derivato da questa unicità di ruolo. L'opera del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna (SASS), quale servizio territoriale del CNSAS, si inquadra dunque nella specifica normativa in materia di soccorso sanitario, non sanitario e di ricerca in ambiente montano, ipogeo, e impervio, per la quale è opportuna una breve relazione di sintesi sull'ordinamento di riferimento del CNSAS.

Nel 1963 il Parlamento italiano, approvando la legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) con la quale il Club alpino italiano (CAI) doveva provvedere ad assumere "adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti", attribuiva al CNSAS, costituitosi nel 1954 quale realtà associativa all'interno del CAI stesso, una funzione del tutto specifica, mai prima posta in essere per altri enti e amministra-

zioni: una funzione, quella del CNSAS, talmente particolare, così come d'eccellenza che, via via nel tempo, è stata sempre più dettagliata e amplificata nel livello di specifiche competenze e delle responsabilità trasferite.

Proprio questo primo provvedimento, che riconosceva appieno il ruolo e la funzione del CNSAS negli scenari e negli ambienti operativi propri del campo d'azione del CAI, rispetto alle primarie competenze, veniva successivamente esteso dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano) la quale stabiliva che "il Club alpino italiano provvede all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti".

Il legislatore nazionale, a sostegno delle finalità d'istituto del CNSAS e tenuto conto degli obblighi di legge derivanti da tali provvedimenti, prevede di agevolare l'attività licenziando la legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), successivamente attuata con il decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico) e precisando all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 162 del 1992 che "i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24". Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, "i veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui all'articolo 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. I volontari del Corpo impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette".

Sulla scorta delle pregresse attività svolte anche nel variegato mondo della protezione civile, il CNSAS viene riconosciuto dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e dal successivo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Parlamento italiano, con l'approvazione della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e attraverso le integrazioni e modifiche apportate dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), conferisce in via definitiva al CNSAS compiti e funzioni primarie di assoluto rilievo dettagliando, con ancora maggiore volontà, le precipue attività di cui deve occuparsi come obblighi. Infatti, tra i passaggi fondamentali, dispone che:

- "nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS (articolo 1, comma 2)";
- "le regioni [...omissis] individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo" (articolo 2, comma 2);
- "le regioni [...omissis] nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (articolo 2, comma 3).

La Regione, all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2007, n. 4 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia),

"riconosce il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna (SASS), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in attuazione della legge n. 74 del 2001 e della legge n. 289 del 2002, articolo 80".

Il SASS è ad oggi strutturato in:

- VIII Zona di soccorso speleologico, operante in ambiente ipogeo del territorio regionale e nazionale, oltre che internazionale, composta da quattro unità locali, ovvero stazioni CNSAS (Stazioni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Iglesias);
- XXIX Delegazione Alpina, operante nell'intero territorio regionale composta da sei unità locali, ovvero stazioni CNSAS (Cagliari, Medio Campidano, Sassari, Olbia, Nuoro, Ogliastra).

Il SASS presta il proprio servizio di pubblica utilità su base volontaria 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno su tutto il territorio regionale, con personale a terra o elitrasmontato. Risponde all'impegno assunto in tema di soccorso sanitario, tecnico e di ricerca in ambiente montano, ipogeo ed impervio nei confronti della Regione, coadiuvando le centrali operative sanitarie del NUE 112 tramite un presidio territoriale tecnico, disponibile in regime di reperibilità a cui si aggiunge il regime di guardia attiva nei weekend e durante i festivi assicurato dalle équipes di soccorso alpino e speleologico (ESAS). Queste squadre di soccorso sono opportunamente predisposte dal Servizio regionale presso le basi operative di Cagliari, Sassari, Nuoro, Iglesias, Ogliastra, Medio Campidano e Olbia per il supporto tecnico e la sicurezza dei sanitari del servizio di emergenza-urgenza, oltre che per la loro formazione e verifica per l'operatività in ambito impervio.

Ai sensi della legge n. 74 del 2001, dal 2018, a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Azienda regionale di emergenza urgenza Sardegna (AREUS), il SASS è parte attiva dell'attuale Servizio regionale di elisoccorso, garantendo la presenza del proprio personale specializzato (tecnici di elisoccorso, figura professionale di cui alla legge n. 74 del 2001) nelle tre basi attive sul territorio regionale (Alghero e Cagliari per 12 ore e Olbia per 24 ore), contribuendo a oltre 2.000 missioni di soccorso l'anno.

La presente proposta di legge, alla luce dell'evoluto quadro normativo, della crescente pressione turistico-ambientale e, in generale, dell'aumento delle attività outdoor legate alla frequentazione delle zone montane del territorio regionale, vuole dare risposta alla necessità di garantire un servizio di soccorso in tali ambiti ancora efficiente e puntuale.

Alla luce di quanto evidenziato, in ordine all'importanza e complessità delle attività espletate dal SASS nel territorio regionale, si comprende la necessità e urgenza del presente intervento normativo volto, da un lato a disciplinare in maniera organica la materia e, dall'altro, a consentire un finanziamento adeguato al SASS affinché lo stesso possa potenziare ed espletare con più efficacia le proprie attività.

La proposta di legge si compone di 12 articoli:

- articolo 1 Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico Sardegna;
- articolo 2 Soccorso ed elisoccorso;
- articolo 3 Protezione civile;
- articolo 4 Scuole professionali e attività specialistiche;
- articolo 5 Rete radio;
- articolo 6 Agevolazioni alle attività del Soccorso alpino e speleologico Sardegna;
- articolo 7 Esenzione tassa automobilistica per veicoli di soccorso;
- articolo 8 Segni distintivi;
- articolo 9 Finanziamento delle attività;
- articolo 10 Norma finanziaria;
- articolo 11 Abrogazione;
- articolo 12 Entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico Sardegna

1. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e successive modifiche e integrazioni individua, riconosce e finanzia il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna (di seguito "SASS"), Ente del terzo settore (ETS), Organizzazione di volontariato (Odv), quale struttura regionale operativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (di seguito "CNSAS"), come soggetto titolato e qualificato per:

- a) effettuare gli interventi di soccorso specialistico degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, gli interventi di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale, nonché gli interventi di elisoccorso negli ambiti operativi richiesti e necessari;
- b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo-subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale;
- c) concorrere in caso di eventi complessi e/o calamitosi, anche nazionali, alle attività di ricerca e soccorso in cooperazione con le strutture di protezione civile.

Art. 2

Soccorso ed elisoccorso

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASS per l'attuazione degli interventi di soccorso, sanitario e non sanitario, ricerca, recupero

e trasporto in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale.

2. Il SASS, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 74 del 2001, opera in stretto coordinamento con:

- a) le Centrali uniche di risposta (CUR Public Safety Answering Point di 1° livello) del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- b) l'Azienda regionale di emergenza-urgenza Sardegna (AREUS), le aziende sanitarie regionali e, in particolare, con le Centrali operative sanitarie (Public safety answering point di 2° livello - PSAP2) e con il servizio di elisoccorso regionale.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e 3, della legge n. 74 del 2001:

- a) individua il SASS quale soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo;
- b) stipula apposite convenzioni con il SASS atte a disciplinare le attività previste nei commi 1 e 2, le attività del personale delle strutture territoriali (basi, stazioni, zone di soccorso, scuole) e la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale delle aziende sanitarie ove previsto.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e i-bis) della legge n. 74 del 2001, si avvale:

- a) della figura professionale specialistica del tecnico elisoccorso nelle basi di elisoccorso, in ausilio al personale sanitario;
- b) della figura professionale specialistica del tecnico di centrale operativa all'interno delle Centrali operative sanitarie (Public safety answering point di 2° livello - PSAP2), in ausilio al personale sanitario.

5. Il SASS per le attività di carattere non sanitario in ambito regionale, a seguito della stipula di apposite convenzioni, può ricorrere anche all'utilizzo di aeromobili di soggetti pubblici e privati, qualora in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3

Protezione civile

1. Il SASS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile, mediante la stipula di apposite convenzioni che disciplinano le attività di soccorso e prevenzione da svolgersi in concomitanza di eventi calamitosi in ambiente montano, ipogeo e impervio, e le attività formative e addestrative ricadenti nel proprio ambito di competenza.

2. Il SASS, in caso di eventi calamitosi, anche al di fuori degli ambiti e degli scenari previsti nel comma 1, concorre:

- a) alla ricerca e al soccorso di persone in cooperazione con le strutture operative e le componenti di protezione civile regionali;
- b) alle attività di supporto alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico regionale;
- c) alle attività di supporto veterinario in ambiente montano, ipogeo e impervio.

Art. 4

Scuole professionali e attività specialistiche

1. La Regione riconosce alle scuole regionali del SASS la professionalità formativa e certificativa in ambito del soccorso sanitario e tecnico, ricerca dispersi, in ambiente montano, ipogeo e impervio.

2. La Regione, ai sensi della legge n. 74 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, riconosce le figure professionali specialistiche e le scuole regionali del SASS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico anche per l'individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi, commissioni, gruppi di lavoro regionali, o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti, ivi incluse le commissioni costituite nell'ambito del servizio di elisoccorso.

Art. 5

Rete radio

1. La Regione assume ogni iniziativa volta a favorire l'utilizzo, da parte del SASS della rete radio regionale interoperabile di protezione civile, fornendo in comodato d'uso gratuito gli apparati radio base e portatili necessari per l'equipaggiamento del personale, dei mezzi e delle basi operative del SASS.

2. La Regione assume ogni iniziativa volta a favorire e concedere al SASS l'installazione senza oneri di apparati della propria rete radio su strutture regionali dislocate in ambiente montano e impervio, promuovendo altresì la stipula di apposite convenzioni non onerose fra lo stesso SASS e i soggetti gestori di servizi pubblici.

Art. 6

Agevolazioni alle attività del Soccorso alpino e speleologico Sardegna

1. La Regione favorisce le attività istituzionali del SASS attraverso le seguenti attività:

- a) concessione in comodato d'uso di locali, immobili, arredi da adibire a sedi amministrative, operative, magazzini o depositi che risultino funzionali all'espletamento delle attività istituzionali;
- b) concessione in comodato d'uso di autoveicoli da utilizzare per l'espletamento dei compiti di istituto e quanto per legge previsto;
- c) concessione in comodato d'uso di strumenti tecnologici, hardware e software, supporti ortofotografici e cartografici.

Art. 7

Esenzione tassa automobilistica per veicoli di soccorso

1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli ed i mezzi speciali di proprietà del SASS adibiti alle attività previste dalla presente legge.

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dal-

la Giunta regionale, il SASS comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia, i dati identificativi dei veicoli di proprietà.

Art. 8

Segni distintivi

1. Il SASS appone e pubblicizza sui propri automezzi e sul proprio materiale informativo, il NUE 112.

Art. 9

Finanziamento delle attività

1. La Regione finanzia annualmente le attività del SASS. Sono oggetto di finanziamento le spese sostenute per l'attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e in particolare:

- a) l'attività di soccorso sanitario e non sanitario, tecnico, di ricerca e di protezione civile;
- b) le attività gestionali ed organizzative, tecniche e logistiche, attività amministrative, ivi incluse quelle correlate al personale dipendente e al personale di cui all'articolo 7, comma 17, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della legge n. 74 del 2001;
- c) le attività finalizzate all'addestramento, alla formazione e certificazione del personale del SASS e del personale della Regione, quando richiesto e previsto;
- d) le attività di manutenzione e ammodernamento dei mezzi, delle dotazioni tecniche, dei presidi sanitari, delle dotazioni strumentali, oltre che dei dispositivi di protezione individuale;
- e) l'acquisto, la ristrutturazione e la gestione di beni immobili necessari come basi operative e sedi amministrative;
- f) le attività volte alla prevenzione degli incidenti alpinistici, speleologici e di quelli legati all'attività del tempo libero svolte in ambiente montano, ipogeo ed impervio;
- g) le attività di comunicazione, diffusione e conoscenza delle competenze e delle funzioni del SASS svolte in ambito regionale.

Art. 10

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nei bilanci della Regione (missione 11, programma 01, titolo 1) e dell'Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS).

Art. 11

Abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge il comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007 (Legge finanziaria 2007) è abrogato.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).